

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENghi"
VIA DI VILLA SCARPELLINI - 00028 SUBIACO (RM) - DISTRETTO 35
Codice Fiscale: 94032770581-Codice Meccanografico: RMIS051001
Tel. 06.121.125.565 - 06.121.125.566 Fax 0774.83.904- 0774.85.508
e-mail istituzionale: rmis051001@istruzione.it
PEC: RMIS051001@PEC.ISTRUZIONE.IT
sito: www.iisbraschiquarenghi.edu.it

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Articolo 1. Emergenza sanitaria da COVID-19

1. L'emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-2 (Emergenza COVID-19) richiede che tutto il personale della scuola, compresi gli alunni, si impegnino a mettere in atto, con responsabilità e senso del dovere, tutte le misure di prevenzione collettive e individuali al fine di garantire la salute di tutti i membri della comunità scolastica. Per questo, al fine contrastare la diffusione del SARS CoV 2, è necessaria la collaborazione attiva di tutti gli studenti che devono rispettare, oltre alla normativa vigente, il "Protocollo di sicurezza per rischio Covid-19" di Istituto e tutte le disposizioni del Dirigente.
2. Ogni studente, come tutto il personale della scuola, ha il diritto alla tutela della propria salute, diritto che diventa effettivo solo se tutti i membri della comunità scolastica rispettano le normative e le indicazioni che vengono fornite dall'Istituto.
3. Per tutta la durata dell'emergenza COVID-19, e comunque fino a quando previsto dalle disposizioni del Dirigente, lo studente deve:
 - a) rispettare scrupolosamente tutte le indicazioni del "Protocollo di sicurezza per rischio Covid-19", le direttive del Dirigente in materia di gestione del rischio Covid-19 e le istruzioni impartite dai docenti e da tutto il personale dell'Istituto;
 - b) evitare assembramenti;
 - c) utilizzare le mascherine e i dispositivi di protezione individuale secondo quanto prescritto dal "Protocollo di sicurezza per rischio Covid-19", dalle direttive del Dirigente in materia di gestione del rischio Covid-19 e dalla normativa nazionale;
 - d) mantenere il distanziamento interpersonale secondo quanto previsto dal "Protocollo di sicurezza per rischio Covid-19", dalle direttive del Dirigente in materia di gestione del rischio Covid-19 e dalla normativa nazionale;
 - e) mantenere le misure di igiene, in particolare il lavaggio frequente delle mani, previste dal "Protocollo di sicurezza per rischio Covid-19", dalle direttive del Dirigente in materia di gestione del rischio Covid-19 e dalla normativa nazionale;
 - f) rispettare e non modificare la segnaletica orizzontale e verticale predisposta nei locali dell'Istituto;

- g) mantenere la disposizione di banchi, sedie e ogni altro arredo come predisposto dal personale scolastico e seguire la segnaletica;
 - h) evitare di scambiarsi materiali con gli altri studenti;
 - i) evitare di utilizzare i distributori automatici di cibi e bevande e comunque farlo (quando permesso) nel rispetto delle misure di igiene previste dal “Protocollo di sicurezza per rischio Covid-19” e dalle direttive del Dirigente in materia di gestione del rischio Covid-19;
 - j) avvisare tempestivamente l’insegnante in caso di insorgenza di febbre o di altri sintomi respiratori dopo l’ingresso a scuola.
4. Quanto riportato al comma precedente deve essere rispettato anche in ambienti esterni all’Istituto.

Articolo 2. Violazione di norme sull'emergenza sanitaria da COVID-19

1. In coerenza con quanto previsto all’articolo 2 commi 12) e 13) del Regolamento di Disciplina, la violazione di quanto previsto all’articolo precedente comporta sanzioni disciplinari progressive e proporzionate all’infrazione commessa.
2. In caso di prima violazione l’alunno subirà un richiamo verbale da parte del docente; successivamente all’alunno potrà essere comminata un’ammonizione scritta sul registro di classe.
3. In caso di reiterate violazioni delle norme di cui all’Articolo 1 il Consiglio di classe potrà deliberare la sospensione dalle attività didattiche da 1 a 3 giorni o se ancora reiterata fino ad un massimo di quindici giorni.
4. Nei casi di maggiore gravità, in relazione all’intensità della colpevolezza, della durata della condotta e delle sue conseguenze dannose o della rilevanza penale della condotta medesima e, in ogni caso, quando ricorrono le condizioni di cui all’art. 4, commi 9 e 9bis del D.P.R. n. 249/1998 e successive modifiche, è disposta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all’esame di Stato. I provvedimenti sanzionatori superiori ai quindici giorni sono proposti, a maggioranza, dal Consiglio di classe e assunti dal Consiglio d’Istituto.